



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in regime di gestione stralcio ex art. 21 comma 11 D.L. n. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

[pec: enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

DECRETO N. 040

DEL 22-09-2026

OGGETTO: Crediti della Gestione Stralcio EIPLI, attivazione procedure per il recupero; adempimenti conseguenti.

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025 di conferma dell'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'EIPLI Gestione Stralcio a decorrere dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art. 21 c.11 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 068 del 19-12-2025 di presa d'atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024 con il quale il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

Premesso che

- a) il comma 11 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011, come successivamente modificato dall'art. 23 comma 2 bis del D.L. n. 44/2023 convertito a sua volta in L. n. 74/2023 stabilisce che *“È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud Spa”, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#). [...] A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e*

strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. [...]”;

- b) *in seguito al trasferimento delle funzioni (unitamente alle risorse umane e strumentali) alla società Acque del Sud SpA in capo ad EIPLI è residuo lo scopo di predisporre ed eseguire il piano di riparto in favore dei creditori di modo che all'esito del medesimo l'Ente possa essere definitivamente estinto secondo quanto disposto dal richiamato comma 11 dell'art. 21: “A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”;*
- c) *la menzionata disposizione di cui all'art 21 c. 11 D.L. n. 201/2011 s.m.i. tuttavia recita altresì che “[...] Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,*

con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante)”;

- d) in ossequio al richiamato disposto normativo, con Decreto Commissariale n. 124 del 31.07.2024 la gestione stralcio dell'Eipli ha predisposto la proposta del piano di riparto, in cui si dispone tra l'altro *“che alla definitiva conclusione delle attività di recupero crediti posta in essere dalla Gestione Stralcio dell'EIPLI, quest'ultima procederà al pagamento dell'ultima tranche spettante ai creditori chirografari, nonché dei crediti posti in riserva a condizione che il loro status sia stato successivamente definito, sulla base dell'effettivo recupero ottenuto e quindi con la definitiva disponibilità di cassa dell'Ente, e nel puntuale rispetto della partizione percentualmente loro assegnata derivante”;*
- e) in esito alle osservazioni pervenute, è stata poi approvata giusto Decreto Commissariale n. 40 del 11.09.2025 la proposta di piano di riparto definitiva, ed aggiornata poi al 11.11.2025 con Decreto Commissariale n. 56 del 20.11.2025, in cui si assume che *“alla definitiva conclusione delle attività di recupero crediti, nonché alla definizione di tutte le riserve, la Gestione Stralcio dell'EIPLI procederà alla predisposizione del Bilancio finale di liquidazione da sottoporre alla approvazione del Ministero Vigilante”;*
- f) con nota MASAF – AGEBIL II – Prot. Uscita N.0656974 del 04.12.2025, acquisita al protocollo EIPLI n. 1993 del 04.12.2025, il Ministero Vigilante trasmetteva alla Gestione Stralcio *“Decreto dipartimentale n. 655423 del 4 dicembre 2025 recante l'approvazione del Piano di riparto trasmesso da codesto Ente con decreto commissariale n. 56 del 20 novembre 2025”;*

Premesso altresì che

Eipli, per il proprio servizio di fornitura idrica prestato nel periodo intercorrente tra il 2017 ed il 31 marzo 2024 in favore di diversi soggetti pubblici e privati, vanta a titolo di corrispettivo ingenti posizioni creditorie, i cui recuperi sono stati oggetto nel tempo di numerosi contenziosi allo stato ancora pendenti innanzi alle rispettive Autorità giudiziarie interessate;

con ogni evidenza, al fine di dare pieno ed effettivo corso agli adempimenti liquidatori inerenti e conseguenti al Piano di Riparto approvato da parte del Ministero Vigilante, occorre acquisire tutte le possibili risorse finanziarie utili e funzionali a procedere alla liquidazione dei debiti dell'Eipli, onde consentire altresì la celere conclusione delle attività *ex lege* in capo alla gestione stralcio e la definitiva soppressione dell'Ente;

i tentavi di bonario componimento delle controversie avviati in molteplici occasioni con i diversi interlocutori non hanno di fatto sortito alcun esito positivo;

rientra tra i compiti della Gestione Stralcio procedere al sollecito recupero e alla valorizzazione dell'attivo patrimoniale, ivi compresi i crediti vantati dall'Ente a vario titolo, al fine di soddisfare il ceto creditorio e giungere alla chiusura della procedura in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento;

è pertanto necessario contemperare le esigenze da un lato della Gestione Stralcio finalizzate al recupero del credito in tempi celeri tali da non dilatare eccessivamente il pagamento del piano di riparto, e dall'altro la necessità dei creditori della Gestione

Stralcio di verificare in piena trasparenza le attività di recupero dei crediti e la conseguente loro effettiva valorizzazione;

Risulta pertanto opportuno individuare la procedura maggiormente idonea ad acquisire le necessarie risorse finanziarie, esaminando eventuali modalità di utilizzo delle descritte posizioni creditorie, il tutto compatibilmente con le esigenze e le tempistiche richieste dalle correnti attività liquidatorie;

Atteso che con Decreto Commissariale n. 49 del 20 marzo 2024, in seguito alla costituzione della *supra* citata Società Acque del Sud Spa, è stato disposto il definitivo trasferimento di tutto il personale in servizio presso l'Eipli e di tutte le funzioni del soppresso Ente in capo alla società Acque del Sud spa con decorrenza dal g. 01 aprile 2024;

allo stato la Gestione Stralcio è composta dal solo Commissario liquidatore essendo stati trasferiti tutti i dipendenti e tutte le risorse strumentali ex EIPLI alla società Acque del Sud SpA;

Rilevata l'esigenza della Gestione Stralcio di valorizzare i propri crediti mediante un percorso di valorizzazione del portafoglio crediti dell'Ente, esplorando le opportunità offerte dal mercato mediante operazioni di cessione in blocco e/o cartolarizzazione (ex L. 130/1999 e s.m.i.);

la necessità di interpellare, al suddetto fine, apposito professionista di rilevante e comprovata esperienza nello specifico settore della finanza aziendale e degli strumenti finanziari, che per un verso conduca ogni necessaria disamina ed approfondimento utile a reperire l'ottimale modalità di accesso ed utilizzo delle posizioni creditorie vantate dall'Eipli, e per altro supporti e coordini la gestione stralcio nelle conseguenti procedure di acquisizione delle risorse finanziarie necessarie alla definizione delle attività liquidatorie rivenienti dal piano di riparto approvato;

Acquisito al prot. n. 1558 del 14.09.2026 il CV del Prof. Paolo Carini di Roma, da cui si evince specifica e qualificata esperienza nelle materie di che trattasi;

Dato Atto che per lo svolgimento del presente incarico, può essere preventivato un compenso in ogni caso non superiore ai limiti imposti dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, inclusi oneri previdenziali ed IVA se dovuti ed eventuali spese se documentate, e quindi al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 c. 1 D.L.gs. n. 36/2023;

Dato Atto che il predetto professionista, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;

Considerato che l'ufficio Finanze e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli di bilancio afferenti per l'esercizio finanziario 2026;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di nominare il Prof. Paolo Carini (██████████ Z) residente in Roma, quale professionista esperto a cui assegnare l'incarico di porre in essere ogni necessaria disamina ed approfondimento alle posizioni creditorie vantate dalla Gestione Stralcio di EIPLI per il periodo d'interesse, supportando e coordinando conseguentemente la gestione stralcio nelle eventuali conseguenti procedure di acquisizione delle risorse finanziarie necessarie alla definizione delle attività liquidatorie rivenienti dal piano di riparto approvato;
3. che l'incarico si articolerà in due fasi distinte e consequenziali, strutturate per garantire la massima tutela degli interessi dell'Ente nella dismissione degli asset.

FASE 1: Perimetrazione, Due Diligence e studio di fattibilità

In questa fase, il Professionista dovrà svolgere le seguenti attività:

- 3.1 Perimetrazione e segmentazione del portafoglio:** Analisi dei crediti iscritti a bilancio, classificazione per natura (es. tributaria, sanzionatoria, tariffaria, commerciale), vintage (anzianità del credito) e stato di avanzamento delle procedure di recupero.
- 3.2 Verifica di esigibilità (Legal & Financial Due Diligence):** Valutazione della reale esigibilità giuridica (presenza di titoli esecutivi, cause di prescrizione o decadenza, contenziosi pendenti) e finanziaria (solvibilità dei debitori, ivi incluse eventuali procedure concorsuali).
- 3.3 Valutazione di idoneità (Bankability):** Redazione di una perizia/report finale attestante l'effettiva qualità dei crediti, il loro fair value e l'idoneità (requisiti minimi e criticità) ad essere oggetto di una operazione di cartolarizzazione o cessione pro soluto sul mercato secondario, con l'individuazione di eventuali cluster di crediti inesigibili da stralciare.

FASE 2: Predisposizione degli atti per l'evidenza pubblica e supporto alla cessione

Condizionatamente all'esito positivo della Fase 1 e all'approvazione del relativo report da parte del Commissario Liquidatore, il Professionista dovrà:

- 3.4 Elaborazione della strategia di dismissione:** Definizione del perimetro finale del portafoglio (o dei portafogli) da immettere sul mercato.
 - 3.5 Predisposizione degli atti di gara:** Redazione della documentazione tecnico-amministrativa (Avviso Pubblico, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto di Cessione, accordi di riservatezza/NDA) finalizzata alla ricerca di investitori istituzionali e operatori finanziari interessati all'acquisizione.
 - 3.6 Definizione dei criteri di aggiudicazione:** Strutturazione della procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), bilanciando il prezzo di cessione offerto con eventuali elementi qualitativi (es. assunzione di oneri amministrativi di voltura, modalità di gestione del servicing, assenza di garanzie ulteriori a carico della Liquidazione).
 - 3.7 Affiancamento tecnico:** Supporto al RUP e al Commissario nella fase di pubblicazione, gestione dei quesiti (FAQ), allestimento e gestione della Virtual Data Room (VDR), e valutazione tecnica delle offerte ricevute, fino alla stipula del contratto di cessione.
4. L'incarico dovrà essere espletato con la massima diligenza e in stretta sinergia il Commissario della Gestione Liquidatoria, ovvero con i coadiutori da questo nominati, che metteranno a disposizione i flussi informativi e documentali necessari;

La Fase 1 dovrà concludersi con la consegna di una Relazione di Due Diligence entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente decreto;

L'avvio della Fase 2 sarà subordinato a formale autorizzazione del Commissario Liquidatore, all'esito di positiva valutazione. Da tale data, la predisposizione del bando e degli atti allegati dovrà avvenire entro i successivi 120 (centoventi) giorni.

5. di dare atto che la durata dell'incarico di cui al presente provvedimento proseguirà sino a completa conclusione delle attività previste;
6. di stabilire per l'espletamento dell'attività professionale di cui alla sola Fase 1 un compenso pari ad € 25.000,00 (venticinquemila) oltre iva ed oneri previdenziali se dovuti ed eventuali spese se documentate, autorizzando a tal fine l'impegno di spesa complessiva di **€ 31.720,00** di cui € 25.000,00 per onorario, € 1.000,00 per oneri previdenziali ed € 5.720,00 per Iva se dovuti, a valere sul **capitolo 20302** della competenza per l'esercizio finanziario **2026**. Il Professionista incaricato potrà fatturare in acconto il 50% di tale compenso, mentre il saldo dovrà avvenire all'esito della conclusione della Fase 1;
7. di autorizzare l'accertamento e l'impegno di € 5.000,00 sui capitoli 722.02 e 421.02 per accantonamento delle ritenute erariali;
8. di stabilire che il compenso per la successiva Fase 2 sia oggetto di successiva revisione ed integrazione all'esito della positiva conclusione della Fase 1;
9. di riservarsi la facoltà di non dare avvio alla Fase 2 in caso di inidoneità dei crediti rilevata durante la perimetrazione della Fase 1. In tal caso, al Professionista spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte all'esito della conclusione della Fase 1;
10. di dare atto della necessità in ossequio a quanto disposto e richiamato nella narrativa del presente provvedimento di acquisire apposito CIG della procedura di affidamento, individuando a tal fine quale Rup l'Avv. Valentina Calpista, in forza della convezione ex art 7 c.6 D.lgs. n. 165/2001 in essere;
11. di dare altresì atto che in ragione della natura sensibile dei dati (patrimoniali, fiscali e personali dei debitori dell'Ente), il Professionista assume la veste di Responsabile Esterno del Trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679. Tutte le informazioni acquisite durante l'incarico saranno coperte dal più rigoroso segreto d'ufficio e professionale. È fatto divieto assoluto di divulgazione o utilizzo dei dati per fini diversi dall'espletamento del presente incarico;
12. di stabilire che il presente decreto avrà natura vincolante all'esito della accettazione da parte del Professionista incaricato che dovrà avvenire tramite sottoscrizione di apposita convezione;
13. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente oscurando i dati personali indicati.

IL COMMISSARIO

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
22.09.2026
12:52:16
GMT+02:00

